

## LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:

### PROPOSTA

- " **Premesso** che il Capo I del D.Lgs. 15.11.93 n.507 e successive modifiche, stabilisce la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- **Che** questo Comune ha adottato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 dell'11.7.1994;
- **Che** la tariffa vigente per l'esercizio 2011 ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto è stata stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 25.2.2000, esecutiva ai sensi di legge;
- **Che** l'art.54 del D.Lgs n.446/97 e successive modifiche, stabilisce che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- **Che** ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo;
- **Che** ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 267/2000 compete al Consiglio Comunale, nell'approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta comunale;
- **Visto** l'art.3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, come modificato dall'art.10 della legge n.448/2001 in base al quale:
- in deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le tariffe dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno;
- in caso di mancata adozione, si intendono prorogate le tariffe già approvate;
- **Visto** l'art.17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, come modificato dall'art.10 della legge n.448/2001 in base al quale l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e di servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadri;
- **Dato atto** che non si ritiene di sottoporre al C.C. l'esercizio della facoltà di esonerare dal pagamento dell'imposta anche le insegne di superficie complessiva superiore a cinque metri quadrati, di cui al richiamato art. 10 della legge 448/2001;
- **Vista** la delibera di C.C. n.14 del 25.2.2000 che approvava le nuove tariffe a decorrere dall'1.1.2000;
- **Ritenuto** di poter confermare per l'anno 2011 le stesse tariffe approvate per l'anno 2000;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;

- **Visto** l'art.172 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000;

**DELIBERA**

- 1) La presente premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di confermare per l'anno **2011** le tariffe approvate per l'anno 2000 con delibera di C.C. n.14 del 25.2.2000."

**FINE PROPOSTA.**

- **Visti** gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art.49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
- **Con votazione unanime**, espressa per alzata di mano;

**A P P R O V A**

**Integralmente la proposta di deliberazione che precede;**

**Con separata votazione unanime, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione.**